

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Claudia Prina Racchetto

1. PREMESSA

Se l'anno 2016 sarà ricordato come l'anno del turismo, in quanto caratterizzato dalla ridefinizione complessiva del sistema regionale del turismo portata a compimento, da ultimo, mediante l'approvazione del nuovo Testo unico della materia, non si può dire che l'anno 2017 sia qualificabile in maniera altrettanto univoca, dato il carattere eterogeneo dei settori interessati dalle leggi regionali approvate nell'arco di tempo in esame.

Infatti, delle otto leggi licenziate in tale periodo (tutte, tranne due, di modifica di leggi preesistenti) due sono intervenute in maniera puntuale nuovamente sul menzionato Testo unico del sistema turistico regionale e, per la precisione, in materia di affittacamere e bed and breakfast, altre due hanno modificato un altro Testo unico ovvero quello in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e le rimanenti quattro hanno interessato rispettivamente la disciplina delle professioni intellettuali, delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio e da ultimo, ma non in ordine di importanza, il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Degli interventi sopra menzionati, proprio quest'ultimo è stato indubbiamente quello di più ampio respiro e dai propositi maggiormente ambiziosi in quanto diretto alla ridefinizione della materia in maniera più snella, coordinata e completa. Esso, come vedremo nel paragrafo successivo, è stato il frutto di un intenso, approfondito e proficuo confronto in seno alla Seconda Commissione consiliare.

2. SISTEMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

La legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) abroga integralmente la legge regionale 35/2000¹ già oggetto negli anni passati di modifiche consistenti e stratificate che ne avevano alterato la fisionomia originaria rendendola di difficile comprensione.

Essa ridefinisce le finalità e gli obiettivi dell'azione regionale a sostegno delle attività produttive, adegua le norme al nuovo modello di programmazione economica regionale stabilito dalla legge regionale 1/2015², eliminando il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) e prevedendo piuttosto che gli

¹ Relativa alla (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).

² Relativa a (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

interventi a sostegno delle attività produttive siano realizzati in conformità al Piano regionale di sviluppo (PRS). Con tale legge vengono sostanzialmente confermate le tipologie di intervento previste fino ad oggi e si ridefiniscono altresì le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalità operative e dare certezza ai relativi procedimenti amministrativi. Si è inoltre colta l'occasione della sua approvazione per intervenire sulle disposizioni che nella prassi avevano dato luogo a problemi applicativi.

La legge regionale 71/2017 ha inoltre confermato la scelta di ridurre gli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, dell'informatizzazione dei procedimenti e della verifica periodica degli effetti della normativa regionale.

A tal fine sono stati previsti in essa una banca dati unificata di tutte le agevolazioni regionali, un sistema informativo che fornisca informazioni adeguate all'utenza e consenta lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo, una modulistica standard.

La legge conferma l'Osservatorio regionale sulle imprese, già istituito presso l'istituto regionale programmazione economica toscana (IRPET), che riunisce in sé competenze in passato afferenti ai diversi osservatori esistenti in materia di attività produttive. L'Osservatorio ha il compito di approfondire la conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale, di promuovere l'attività di ricerca e la diffusione delle "best practices" nelle politiche territoriali a favore delle imprese.

L'istruttoria della legge in esame ha richiesto tempi piuttosto lunghi, pari complessivamente ad un anno. Il suo testo è stato ampiamente riformulato rispetto a quello originario predisposto dalla Giunta regionale ed assegnato alla Seconda Commissione per l'espressione del parere referente (soltanto a sette articoli su trenta non sono state apportate modifiche), recependo le indicazioni dell'ufficio legislativo ed alcune osservazioni dell'ufficio di fattibilità, accogliendo alcune richieste emerse durante le consultazioni e recependo l'unico emendamento formale presentato dalla Giunta regionale. Per la riformulazione del testo è stato costituito un gruppo di lavoro di carattere tecnico – politico.

Il lavoro più complesso di riscrittura del testo ha riguardato la disciplina degli interventi definiti come *strategici* che costituiscono il punto qualificante della legge.

Il testo originario della legge, da un lato, circoscriveva gli interventi strategici ai soli casi di reindustrializzazione superiori a determinate soglie e, dall'altro lato, contemplava per tali interventi una procedura di affidamento diretto "*in presenza di un solo soggetto in grado di realizzare il progetto di investimento o in attuazione di accordi con lo Stato*", superando in tal modo le prescrizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 123/1998³ che disciplina la procedura negoziale "ordinaria" in applicazione del principio di concorsualità

³ Relativa a (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

attraverso la previa indicazione dei criteri di selezione dei contraenti, la pubblicazione di appositi bandi debitamente pubblicizzati, le modalità di manifestazione di interesse da parte delle imprese.

Poiché entrambi gli aspetti sopra riportati non convincevano la commissione consiliare per ragioni di merito, relative alla riduttività di configurare come strategici esclusivamente gli interventi di reindustrializzazione (se pur contraddistinti da un significativo volume degli investimenti) e per le ragioni giuridiche evidenziate nella scheda di legittimità predisposta dall'ufficio legislativo consiliare e relative alla previsione di una deroga alla procedura negoziale "ordinaria", è stato affidato al gruppo di lavoro tecnico politico il compito di superare le suddette problematicità. Questo risultato è stato conseguito predisponendo una unica disposizione volta a definire in modo chiaro ed omnicomprensivo i cosiddetti "interventi a carattere strategico". Si è pertanto specificato che assumono il carattere della strategicità sia progetti contraddistinti da un rilevante impatto tecnologico o occupazionale volti ad accrescere il potenziale competitivo del territorio regionale, il numero delle imprese, la dimensione delle imprese localizzate e la presenza di imprese estere, sia progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione. Per la qualificazione come strategici è richiesto, comunque, che tali interventi siano contrassegnati da una significativa dimensione del volume degli investimenti in termini di costi totali ammissibili. Tali soglie sono state ridefinite in considerazione della natura dei singoli interventi.

Merita inoltre segnalare, per quanto concerne gli altri aspetti del testo della legge oggetto di riformulazione nel corso dei lavori della commissione, il recepimento di una sollecitazione pervenuta da parte del mondo delle cooperative e relativa all'inserimento, fra gli ambiti di intervento della legge, dei processi di ibridazione fra imprese for profit e non profit. Per imprese ibride si intendono quelle a metà strada fra l'impresa filantropica pura, finalizzata esclusivamente alla creazione di valore sociale e l'impresa for profit che, in linea di principio, persegue esclusivamente la creazione di valore economico, cioè di profitto. Recentemente si è iniziato a parlare anche di "nuove imprese ibride" intendendo per tali sia i modelli di business che per la prima volta si stanno affacciando nel panorama normativo italiano (come le benefit corporation e le società benefit) sia quelle che, pur con varie gradazioni e intensità fra massimizzazione del profitto e impegno sociale, appartenevano già al sistema delle ibride (come le imprese sociali e le cooperative sociali) e che, in seguito a cambiamenti economici e sociali dovuti alla grave crisi degli ultimi anni, hanno variato il loro posizionamento all'interno dei confini del "profit" e del "non profit". Un altro elemento importante e di assoluta novità ugualmente inserito durante il procedimento istruttorio su richiesta delle rappresentanze delle categorie economiche è stata la previsione dei termini di conclusione dei procedimenti erogativi. Nel testo originario della legge, infatti, tale previsione

non era presente in quanto ci si limitava a disciplinare i soli termini di conclusione del procedimento per la concessione delle agevolazioni.

Invece, la sollecitazione proveniente dai medesimi soggetti e relativa all'inserimento nel testo della legge di una norma ad hoc volta a disciplinare il Test MPMI (micro, piccole e medie imprese) è stata accolta solo in parte essendovi già nell'ordinamento regionale toscano (e per la precisione nella legge sulla qualità della normazione) un articolo a ciò dedicato. Si è pertanto ritenuto opportuno limitarsi all'inclusione di tale test fra le misure di semplificazione e trasparenza.

3. DISCIPLINA DEGLI AFFITTACAMERE E DEI BED AND BREAKFAST

Il primo dei due interventi di modifica del nuovo "Testo unico del sistema turistico regionale"⁴ registrati nell'anno 2017 è avvenuto con la legge regionale 14 luglio 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016), di iniziativa della Giunta regionale, ed ha interessato la disciplina degli affittacamere.

Il Testo unico, nella versione approvata a fine 2016, prevedeva che gli affittacamere che, al momento della sua entrata in vigore, somministravano agli alloggiati alimenti e bevande cessassero entro sei mesi⁵ l'attività di somministrazione, con l'eccezione della prima colazione per i bed and breakfast.

Con la modifica in esame si procrastinava il termine di sei mesi per dare al legislatore regionale più tempo per rivalutare la questione in modo da evitare pregiudizi per gli operatori del settore, anche in considerazione del fatto che la Giunta regionale stava predisponendo altre modifiche al Testo unico per chiudere il contenzioso costituzionale instauratosi sulle disposizioni in materia di locazioni turistiche e di guide ambientali. Inoltre, una riflessione sul tema era stata sollecitata da numerosi comuni che avevano lamentato il rischio che la previsione originaria del Testo unico comportasse come effetto l'impovertimento dell'offerta turistico-ricettiva di diverse aree della Toscana e soprattutto dei comuni rurali nei quali la presenza di altre tipologie di ricettività è meno diffusa e l'attività di affittacamere rappresenta una parte consistente nell'offerta turistica dei territori. Ad un ripensamento dell'intera questione aveva portato anche la considerazione che le nuove forme di ristorazione che si vanno diffondendo, quali *l'home restaurant*, consentono, entro certi limiti, la somministrazione di alimenti all'interno di civili abitazioni, anche a prescindere dalla presenza di un'attività ricettiva.

A distanza di pochi mesi si è intervenuti nuovamente, questa volta con una legge di iniziativa consiliare, la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58⁶, sulla

⁴ Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

⁵ Ovvero entro il 12 luglio 2017.

⁶ Relativa a (Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016).

disciplina degli affittacamere contenuta nel suddetto Testo unico oltre che su quella relativa ai bed and breakfast ed agli obblighi per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari di comunicare periodicamente, entro il 30 settembre di ogni anno, le caratteristiche delle strutture medesime anche in assenza di loro variazione.

Merita segnalare che anche questa legge, sebbene volta ad una modifica circoscritta e puntuale, ha costituito il frutto di un intenso dibattito ed è stata considerevolmente modificata rispetto alla versione predisposta originariamente, per effetto di alcuni emendamenti presentati dal Presidente della Seconda Commissione consiliare durante i lavori di quest'ultima.

Se, infatti, l'intenzione originaria era quella di consentire a tutti i bed and breakfast di somministrare alimenti e bevande agli alloggiati (e non più quindi la sola prima colazione) e di regolamentare la situazione degli affittacamere che, sulla base di quanto ad essi consentito dall'articolo 55, comma 2, della legge regionale 42/2000 (Testo unico del turismo antecedente al nuovo e da esso abrogato), stiano attualmente somministrando alimenti e bevande⁷, in un momento successivo⁸ si è ritenuto opportuno circoscrivere ai soli bed and breakfast gestiti in forma imprenditoriale la possibilità di somministrare alimenti e bevande agli alloggiati. La *ratio* di tale intervento deve essere ravvisata nella esigenza di evitare la cessazione di attività che avevano legittimamente svolto la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto del menzionato articolo 55, comma 2, della legge regionale 42/2000, anche effettuando cospicui investimenti. Si tratta, in particolare, di strutture ricettive localizzate in ambiti territoriali lontani dai centri abitati (es. aree rurali) e contraddistinte dalla scarsa presenza di attività di bar e ristorante in prossimità della struttura.

Con apposita norma transitoria, anche essa frutto di una genesi alquanto travagliata, sono stati inoltre specificati gli adempimenti cui sono tenuti gli affittacamere che attualmente stiano somministrando alimenti e bevande a seconda che intendano in futuro somministrare la sola prima colazione oppure continuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Sicuramente meno problematica è stata invece la modifica della disposizione del Testo unico relativa agli obblighi di comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari previsti per i titolari e i gestori dei medesimi. La *ratio* di questo intervento, volto a sopprimere tale comunicazione in assenza di variazioni e a prevederla come obbligatoria solo in questo caso, deve essere ravvisata nell'esigenza di evitare un onere

⁷ A prescindere dal fatto che si siano o meno avvalsi della facoltà ad essi riconosciuta dal medesimo articolo di assumere la denominazione di bed and breakfast nel caso di somministrazione della prima colazione.

⁸ Originariamente era stata altresì prevista l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 55 della l.r. 86/2016 in materia di affittacamere, che contenevano altrettante disposizioni transitorie volte a regolamentare la situazione degli affittacamere di cui sopra.

gravoso per le imprese ed una attività inutile e ridondante per l'amministrazione, in contrasto con il principio generale di economicità dell'attività amministrativa (articolo 1 della l. 241/1990)⁹.

4. PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Con la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è stato dato impulso e sviluppo al dialogo tra Regione e mondo professionale istituendo, in particolare, la Commissione regionale delle professioni (composta da rappresentanti delle professioni ordinistiche e non) e prevedendo agevolazioni finanziarie per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività professionali, con particolare riferimento alle donne e ai giovani, in modo da consentire una migliore strutturazione degli studi professionali e il finanziamento di progetti innovativi.

Nel corso dell'anno 2017 si è reso necessario intervenire su di essa al fine di renderla coerente con quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4¹⁰. Tale ultima legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi¹¹.

Le modifiche più significative apportate ad essa con la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2¹² hanno riguardato la menzionata Commissione regionale: in estrema sintesi si è intervenuti, in primo luogo, sulle norme per l'individuazione dei suoi componenti prevedendo la procedura di selezione pubblica tramite avviso, sul numero di essi aumentandolo al fine di includervi anche i rappresentanti delle professioni di cui alla citata legge 4/2013, sulla durata del loro mandato che è stata rapportata a quella della legislatura, sui criteri di accesso ad essa nell'ipotesi in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo di componenti consentiti. In secondo luogo, è stato istituito un Osservatorio delle professioni intellettuali presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), senza aggravio di costi per l'amministrazione. Tale Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di

⁹ È stata inoltre prevista l'inapplicabilità del regime sanzionatorio stabilito dal comma 1 dell'articolo 86 del Testo unico sul Turismo a coloro che abbiano omesso la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 30 settembre 2017 ma soltanto qualora esse non siano variate.

¹⁰ Relativa a (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

¹¹ Rimangono invece fuori dall'ambito di applicazione della legge 4/2013 (cfr. articolo 1, comma 2) “...le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

¹² Relativa a (Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008).

rilevazione nazionale ed europeo. Esso, tra l'altro, relaziona alla Regione e alla Commissione regionale con cadenza annuale, indicando l'andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia. L'Osservatorio si coordina con gli altri osservatori che si occupano di imprese e ricerca.

Viene infine istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni nonché da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa.

5. ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Nel corso dell'anno in esame si registrano due interventi, entrambi di iniziativa della Giunta regionale, sul Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro¹³, oggetto anche esso nel tempo di numerose e stratificate modifiche.

Il primo, avvenuto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1¹⁴, ha interessato la scuola dell'infanzia, la formazione professionale e la Commissione regionale permanente tripartita.

Per quanto concerne la prima, sono stati inseriti nel Testo unico gli interventi a sostegno del pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia alla quale la Regione riconosce il ruolo di servizio educativo di interesse pubblico. Sono stati confermati tutti gli altri interventi di sostegno che storicamente la Regione realizza a favore delle scuole dell'infanzia e in particolare delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private. Sono state previste pertanto azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia, il potenziamento dell'offerta integrata e delle reti di scuole, la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia e il supporto alle scuole per l'implementazione del sistema informativo. L'intervento regionale è stato realizzato sia nei confronti delle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali sia nei confronti delle scuole dell'infanzia private riconosciute ai sensi della legge 62/2000¹⁵.

Sono stati inoltre previsti anche contributi, erogati mediante avviso pubblico, destinati alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole.

Per quanto concerne invece la formazione professionale, si è agito su due fronti: da un lato, la Regione si è proposta di favorire l'inserimento nel mercato

¹³ La legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

¹⁴ Relativa a (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002).

¹⁵ Relativa a (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

del lavoro degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali ampliandone le possibilità occupazionali. A tal fine è stata riconosciuta ad essi l'opportunità di ottenere, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anche la qualifica professionale, grazie ad un percorso specifico negli ultimi tre anni, parallelo a quello curricolare. Saranno a tal fine necessarie intese con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per la rimodulazione dei percorsi curricolari; dall'altro lato si è intervenuti, in tema di formazione nell'apprendistato, sul sistema duale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 81/2015¹⁶ che hanno lasciato un limitato margine di autonomia legislativa alla Regione. Tale decreto è infatti innovativo sia per quanto riguarda il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per il certificato di specializzazione tecnica superiore che per il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per queste due tipologie di apprendistato il Ministero ha definito gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi nel sistema duale, stabilendo che le disposizioni del decreto ministeriale abbiano applicazione diretta nel caso di mancato recepimento regionale. Si è pertanto rinviato ad una deliberazione della Giunta, previa informativa alla commissione consiliare competente e sentita la Commissione regionale tripartita, la definizione delle sole modalità operative per la realizzazione del sistema duale. Per quanto riguarda invece l'apprendistato professionalizzante, resta al regolamento la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alle competenze di base e trasversali.

Per quanto concerne, infine, la Commissione regionale permanente tripartita sono state ampliate le deroghe ad alcune disposizioni della legge regionale in materia di nomine, la legge regionale 5/2008, in considerazione della peculiare natura della suddetta commissione che costituisce un organismo di concertazione con le parti sociali.

Il secondo intervento di modifica della legge regionale 32/2002, apportato con la legge regionale 20 giugno 2017, n. 27¹⁷, ha avuto invece un carattere estremamente puntuale e circoscritto, essendo infatti relativo ad un unico comma di un unico articolo e, per la precisione, al comma 4 bis dell'articolo 13 bis come modificato dalla legge regionale 1/2017 sopra illustrata. Si è reso necessario a seguito della nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ha segnalato la sussistenza delle condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale¹⁸ rispetto al suddetto comma, per violazione della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere m) e n) della Costituzione, nelle materie afferenti alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

¹⁶ Relativo alla (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

¹⁷ Relativa a (Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002).

¹⁸ In relazione al comma 4 bis dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002.

diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale” e alle “norme generali sull’istruzione”. A seguito di tale nota, la Regione si è impegnata a riformulare il suddetto comma in modo da evitare ogni equivoco sul corretto riparto delle competenze per la realizzazione degli interventi, facendo espressamente riferimento alle intese con l’Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche interessate. Ciò al fine di chiarire la portata e la valenza delle azioni regionali, non invasive della competenza statale sui percorsi curriculari previsti dagli ordinamenti ministeriali.

6. AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELLA CULTURA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Nel corso dell’anno 2017 la Regione ha proseguito la specifica politica di agevolazione fiscale nei confronti dei privati che contribuiscono alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, sempre più convinta che investire nella cultura e nel paesaggio equivalga ad investire nella crescita economica e sociale del territorio nonchè a contribuire allo sviluppo della competitività del medesimo.

Tale politica era già stata avviata con successo con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45¹⁹. Le analisi compiute sull’applicazione di quest’ultima legge hanno però evidenziato la necessità di intervenire nuovamente su di essa per modificarne la disciplina, in maniera tale da renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l’opportunità di una sinergia fra le risorse pubbliche e private destinate alla cultura e valorizzazione del paesaggio.

A tal fine è stata approvata la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) che ha disposto l’abrogazione della legge regionale 45/2012. Rispetto alla disciplina prevista da quest’ultima si è stabilito che sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti di intervento previsti dal decreto-legge 83/2014²⁰ convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, con priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale. Contestualmente è stato ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

A distanza di pochi mesi dalla sua approvazione si è ritenuto però opportuno intervenire nuovamente sulla legge regionale 18/2017 e, per la precisione, sulla disposizione relativa ai destinatari delle agevolazioni fiscali e su

¹⁹ Relativa a (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

²⁰ Relativo a (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo). Esso consente un credito di imposta, pari ad una percentuale dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

quella relativa ai progetti di intervento finanziabili, al fine di chiarirne la portata evitando problemi interpretativi. Le istanze in tal senso sono provenute dalla società civile e si sono tradotte nella legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72 (Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017), di iniziativa consiliare.

Per quanto concerne la sfera dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, già previsti dalla legge regionale 18/2017, la portata della norma è stata chiarita citando espressamente le fondazioni, ivi comprese quelle bancarie.

In ordine, invece, al novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili sono stati inseriti fra essi anche quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attività di rilevante valore artistico e culturale.